



COMUNE DI TRENTO



**Area dell'ambiente e del territorio**

**N. B 7**

**Regolamento  
per la gestione integrata dei rifiuti urbani**

**ALLEGATO 1**

**Modifiche agli articoli 2, 4, 5, 10, 17, 18, 25 e 26**

**2020**

<b>INDICE</b>	
1	<i>Modifiche all'articolo 2 (Definizioni) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
2	<i>Modifiche all'articolo 4 (Assimilazione dei rifiuti speciali) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
3	<i>Modifiche all'articolo 5 (Divieti e obblighi generali) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
4	<i>Modifiche all'articolo 10 (Servizio di raccolta "porta a porta") del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
5	<i>Modifiche all'articolo 17 (Gestione della frazione "residuo") del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
6	<i>Modifiche all'articolo 18 (Gestione dei rifiuti ingombranti) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
7	<i>Modifiche all'articolo 25 (Centri di raccolta) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
8	<i>Modifiche all'articolo 26 (Accesso ai centri di raccolta) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani</i>

### **Art. 1**

#### *Modifiche all'articolo 2 (Definizioni) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani*

1. Al primo comma dell'articolo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: *"utente": persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.*

2. Al primo comma dell'articolo 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: *"utenza": unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente".*

3. Al primo comma dell'articolo 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"utenza domestica": quella riferita a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.*

4. Al primo comma dell'articolo 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente: *"utenza non domestica": quella riferita a luoghi utilizzati o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche.*

5. Al primo comma dell'articolo 2 la lettera e) è sostituita dalla seguente: *"utenza singola": utenza che dispone di una propria dotazione per le raccolte differenziate (carta, organico, vetro, imballaggi leggeri) e per il rifiuto residuo.*

6. Al primo comma dell'articolo 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente *"utenza aggregata": punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.*

7. Al primo comma dell'articolo 2 la lettera g) è sostituita dalla seguente: *"utenza condominiale": punto di conferimento riservato a più utenze con propria dotazione*

per il rifiuto residuo e dotazione collettiva per le raccolte differenziate (carta, organico, vetro).

8. Al primo comma dell'articolo 2 il contenuto già identificato con lettere dalla f) alla t) è identificato con lettere dalla h) alla v).

9. Al primo comma dell'articolo 2 dopo la definizione "smaltimento finale", ora contraddistinta dalla lettera v) è inserita la lettera z) nel seguente testo *"recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale"*.

10. Al primo comma dell'articolo 2 il contenuto già identificato con lettere dalla u) alla cc) è identificato con lettere dalla aa) alla ff).

11. Al primo comma dell'articolo 2 nel testo della definizione "residuo" è stralciata la parola *"ulteriormente"*.

## **Art. 2**

### *Modifiche all'articolo 4 (Assimilazione dei rifiuti speciali) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani*

1. Al secondo comma dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: *"b) il limite quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è di 1000 m<sup>3</sup>/anno di rifiuto urbano residuo e di 1 m<sup>3</sup>/giorno per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata conferiti presso i centri di raccolta."*

2. Al terzo comma dell'articolo 4 la parola *"smaltimento"* è sostituita da *"smaltimento/recupero"*.

## **Art. 3**

### *Modifiche all'articolo 5 (Divieti ed obblighi generali) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani*

1. Al secondo comma dell'articolo 5, lettera a) sono stralciate le parole *"non autorizzati"*.

2. Al secondo comma dell'articolo 5, lettera c) la locuzione *"residua non riciclabile"* è sostituita da *"residuo"*.

3. Al secondo comma dell'articolo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: *"l'esposizione, sia su area pubblica che su area privata, di sacchetti contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;"*.

4. Al secondo comma dell'articolo 5, lettera e) è stralciata la parola *"sacchetti"*.

5. Al secondo comma dell'articolo 5, lettera f) la parola *"asporto"* è sostituita da *"raccolta"*.

6. Al secondo comma dell'articolo 5, lettera h) la locuzione *"nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali"* è sostituita da *"negli appositi contenitori di rifiuti"*.

7. Al secondo comma dell'articolo 5, lettera o), dopo la parola *"vetro"* sono aggiunte le parole *"imballaggi leggeri e"*.

#### **Art. 4**

##### *Modifiche all'articolo 10 (Servizio di raccolta "porta a porta") del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani*

1. Al primo comma dell'articolo 10 la duplice congiunzione "e o" è scritta nella forma corretta "e/o".
2. Al primo comma dell'articolo 10, la parola "*materiali*" è sostituita da "*rifiuti*".
3. Al primo comma dell'articolo 10 la locuzione "*il materiale esposto non è conforme*" è sostituita da "*i rifiuti esposti non sono conformi*".
4. Al primo comma dell'articolo 10 la parola "*materiale*" è sostituita da "*sacco o al non svuotamento del contenitore*".
5. Al primo comma dell'articolo 10 dopo le parole "*rappresentante della ditta*" sono aggiunte le parole "*o suo delegato*".
6. Il quinto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "*5. Nel caso in cui il cittadino ha causato la rottura dei sacchetti o non li ha idoneamente chiusi ed a questo consegue lo spargimento del contenuto, il cittadino stesso è tenuto a pulire la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sarà invece compito degli addetti stessi pulire la zona interessata.*".
7. Il sesto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "*6. Nei casi in cui è prevista l'esposizione dei contenitori e/o dei sacchi su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, la stessa non può avvenire prima delle ore diciotto della sera antecedente il giorno di raccolta, mentre il ritiro dei suddetti contenitori deve avvenire entro le ore venti del giorno di raccolta.*".
8. Il settimo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "*7. Nel caso di utenze aggregate, condominiali o di utenze non domestiche i contenitori di norma devono essere collocati all'interno dell'area privata e devono garantire una facile accessibilità da parte del personale addetto alla raccolta. Il servizio di ritiro e riconsegna dei contenitori su spazio privato è gratuito se i contenitori e i sacchi sono posti ad una distanza inferiore ai 15 metri rispetto all'ingresso e a pagamento in tutti gli altri casi, secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.*".
9. All'undicesimo comma dell'articolo 10 la locuzione "*utenze condominiali*" è sostituita da "*utenze aggregate e/o condominiali*".
10. Il diciottesimo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "*18. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta e pertanto riguardo all'esposizione di contenitori e sacchi valgono i divieti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e). In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.*".

#### **Art. 5**

##### *Modifiche all'articolo 17 (Gestione della frazione "residuo") del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani*

1. Il terzo comma dell'articolo 17 è sostituito dai seguenti: "*3. La raccolta dei rifiuti denominati "residuo" avviene all'interno di contenitori personalizzati dotati di transponder per la registrazione del numero di svuotamenti. A ciascuna utenza è assegnato un proprio contenitore con la sola eccezione delle utenze aggregate domestiche per le quali il contenitore risulta assegnato a quest'ultima, mentre le quantità o i volumi di rifiuto conferiti sono ripartiti fra le utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.*"

*3 bis. La Giunta comunale in accordo con il Gestore stabilisce le modalità per la classificazione in “utenza condominiale” o “utenza aggregata”, assumendo come criterio di riferimento il numero di utenze e indica, altresì, la tempistica di attuazione della suddetta classificazione.*

*3 ter. L'amministratore di condominio può richiedere il cambio di classificazione da “utenza aggregata” a “utenza condominiale” nel caso di conforme decisione da parte del condominio stesso.*

*3 quater Il Gestore, su indicazione del Comune, può attivare progetti pilota per la sperimentazione di cassonetti o altri contenitori che consentano la misurazione dei conferimenti riferiti a ciascuna utenza facente riferimento a una “utenza aggregata.”.*

*2. Il quarto comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: “Per le utenze di zone aventi peculiarità territoriali specifiche (ad esempio la zona a traffico limitato del Centro Storico, il Monte Bondone e aree analoghe) può essere imposto dal Gestore il conferimento del rifiuto “residuo” in contenitori ad accesso controllato, posti su aree pubbliche.”.*

#### **Art. 6**

*Modifiche all'articolo 18 (Gestione dei rifiuti ingombranti) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani*

- 1. Al primo comma dell'articolo 18 è stralciata la parola “infissi”.*
- 2. Al quarto comma dell'articolo 18, dopo la parola “Gestore” sono stralciate le parole “esclusivamente per le utenze domestiche”.*

#### **Art. 7**

*Modifiche all'articolo 25 (Centri di raccolta) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani*

- 1. Al secondo comma dell'articolo 25, lettera b) la locuzione “centri di raccolta zonale (CRZ)” è sostituita da “centro integrato (CI)”.*

#### **Art. 8**

*Modifiche all'articolo 26 (Accesso ai centri di raccolta) del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani*

- 1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 26 l'acronimo “CRZ” è sostituito da “CI”.*